

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I  
**Decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento Bruxelles I**

**Allegato I - Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2**

- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*).

**Allegato II - I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39**

- in Germania,

a) presidente in una sezione del *Landgericht*

b) notaio (*Notar*), in una procedura di dichiarazione di esecutività di un atto autentico.

**Allegato III - I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2**

- in Germania, *Oberlandesgericht*.

**Allegato IV - I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44**

- in Germania, *Rechtsbeschwerde*.

Ultimo aggiornamento: 22/06/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.